



09943

11

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI\*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27175/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 9943

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CARLO PICCININNI - Presidente - Ud. 01/12/2014
- Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - PU
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27175-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro  
 pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in  
 ROMA VIA presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2014

contro

3838

INDUSTRIA & C. SNC  
 IN FALLIMENTO, CONCESSIONARIO SPA;

- intimati -

Nonché da:

CONCESSIONARIO SPA in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA VIA , presso lo studio  
dell'avvocato rappresentato e difeso  
dall'avvocato giusta delega in  
calce;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, INDUSTRIA  
& C. SNC IN FALLIMENTO, AGENZIA  
DELLE ENTRATE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 248/2009 della COMM.TRIB.REG.  
di NAPOLI, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 01/12/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA  
VELLA;

udito per il controricorrente l'Avvocato  
che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

La curatela del Fallimento "Industria

3

proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per contestare la nullità, per decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, della cartella di pagamento con cui il concessionario della riscossione chiedeva il pagamento della somma di € 20.790,07 a titolo di Iva, sanzioni e interessi, sulla base di un avviso di rettifica notificato il 10.12.2002.

L'Agenzia delle entrate eccepiva a sua volta l'inammissibilità del ricorso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/92, sostenendo che, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 14.2.2005, l'impugnazione era stata notificata in data 25.5.2006, ben oltre il termine perentorio previsto di sessanta giorni.

Il giudice di primo grado accoglieva l'eccezione e dichiarava inammissibile il ricorso.

La contribuente proponeva appello, reclamando che la cartella di pagamento era stata in realtà notificata in data 27.3.2006, con conseguente tempestività della propria impugnazione.

Con sentenza n. 248/48/09 del 13.11.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello, osservando che "dall'attestato di prima notifica rilasciato dalla società S.p.A. in data 26/05/2008" si evinceva "in modo chiaro ed inequivocabile" che la cartella era stata notificata in data 27/03/2006, con la duplice conseguenza che il ricorso proposto dal contribuente era tempestivo, e che la notifica della cartella era avvenuta in violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/73, in quanto l'avviso di rettifica era stato notificato in data 10/12/2002 ed era divenuto definitivo in data 10/02/2003.

Per la cassazione della sentenza d'appello, l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno proposto ricorso congiunto, affidato a due motivi, mentre S.p.A. ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. La curatela del fallimento della società contribuente non ha svolto difese.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente a consolidato orientamento di questa Corte (*ex multis*, Cass. nn. 27182, 23551, 7300 e 6394 del 2014; n. 6929 del 2013; nn. 22992 e 26321 del 2010; n. 1123 del 2009; n. 6591 del 2008; nn. 3116 e 3118 del 2006; n. 15021 del 2005; nn. 24245 e 15643 del 2004; n. 9538 del 2001).

1.1. Invero, l'art. 57, primo comma, D.Lgs. n. 300 del 1999, ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" già facenti capo al predetto Ministero; pertanto, a far data dall'1 gennaio 2001

(giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

2. Va inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto il giudice d'appello avrebbe ommesso di pronunciarsi sulle proprie eccezioni di difetto di legittimazione passiva (unico legittimo contraddittore essendo il Concessionario per la riscossione, che aveva notificato la cartella di pagamento impugnata) e di mancata impugnazione preventiva dell'atto presupposto (avviso di accertamento).

2.1 Le ragioni di inammissibilità del motivo risiedono sia nel fatto che la censura di nullità (*error in procedendo*) è stata erroneamente proposta in relazione al n. 3) - piuttosto che al n. 4) - dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sia (e soprattutto) nel difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte le eccezioni asseritamente proposte dall'Agenzia delle entrate sulle quali il giudice d'appello avrebbe ommesso di pronunciarsi, le quali non risultano nemmeno dalla sentenza impugnata.

3. Inammissibile è anche il primo motivo del ricorso incidentale, con cui S.p.A. lamenta la «nullità - violazione e falsa applicazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73, in relazione all'art. 360, n. 5 del C.p.c.», deducendo che la sentenza impugnata sarebbe stata «assunta in violazione dell'art. 36 D. Lgs 546/92 nonché degli artt. 115 e 132 C.p.c.», in quanto i giudici di secondo grado, omettendo l'analisi completa dell'estratto di prima notifica, non si sarebbero avveduti che essa era effettivamente avvenuta in data 14.2.2005.

3.1. Le ragioni di inammissibilità del motivo risiedono nella totale commistione tra deduzione di *errores in iudicando* e *in procedendo*, ragioni di nullità della sentenza e violazione di norme di legge sostanziale e processuale, il tutto peraltro sotto il paradigma del vizio motivazionale di cui al n. 5) dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e con invocazione dell'omesso esame di un fatto (la relata di notifica) e della violazione del principio dispositivo delle prove, ~~per il quale il giudice di secondo grado non si è avveduto che essa era effettivamente avvenuta in data 14.2.2005.~~ C

4. Va altresì dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui S.p.A. deduce la «nullità - violazione e falsa applicazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73 e dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

4.1. In questo caso l'Inammissibilità discende dalla mancanza di correlazione tra le generiche argomentazioni svolte in ordine alla residua legittimazione processuale passiva del soggetto dichiarato fallito - ai fini dell'accertamento tributario - e la censura in concreto mossa alla sentenza impugnata (di aver omesso "alcune considerazioni legate alla peculiarità del caso e della posizione della ricorrente società"), mancando una chiara indicazione delle statuizioni che integrerebbero la falsa applicazione delle norme che si assumono violate.

5. I restanti motivi possono invece essere esaminati nel merito.

6. Con il secondo motivo del ricorso principale, si denunzia la violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto, a fronte di un provvedimento emesso dall'ex Ufficio Iva in data 9.12.2002, tempestivamente iscritto a ruolo il 15.9.2004 (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602/73, norma poi abrogata dal D.L. n. 106/05, convertito nella L. n. 156/05), seguito da una prima notifica della cartella esattoriale in data 14.2.2005 presso la sede della società e poi in data 27.3.2006 presso lo studio del curatore fallimentare, doveva ritenersi rispettato - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello - il termine di cui all'art. 25, d.P.R. n. 602/73.

7. Analogamente, con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la «nullità - violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», in quanto l'avviso di accertamento, notificato in data 10.12.2002 e non opposto, sarebbe divenuto definitivo in data 10.2.2003, sicché la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31.12.2005, come in effetti avvenuto, a fronte della notifica in data 14.2.2005 presso la sede della società (frattanto dichiarata fallita in data 7.1.2004), mentre la successiva notifica del 27.3.2006, presso il domicilio del curatore, sarebbe stata effettuata solo ai fini della insinuazione al passivo fallimentare.

8. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, vanno accolti.

9. Giova premettere che l'art. 25, d.P.R. n. 602/73 - il quale nell'originaria stesura imponeva agli esattori di notificare la cartella di pagamento non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello in corso al momento della consegna del ruolo - è stato dapprima modificato (a far tempo dall'1.7.1999) dal D.Lgs. n. 46/99, che ha imposto al concessionario di procedere alla notifica della cartella "entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo"; poi dall'art. 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, che a far tempo dal 9 giugno 2001 ha soppresso quest'ultima frase e, con essa, la stessa previsione di

un termine per la notifica della cartella esattoriale (perciò ricondotta da dottrina e giurisprudenza alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod.civ.: cfr. Cass. n. 1848 del 2014); quindi dalla L. n. 311/04, art. 1, comma 417, lett. c), che ha reintrodotto un termine perentorio per la notifica della cartella (ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna, ovvero del sesto mese successivo, se afferente un ruolo straordinario), ma solo per i ruoli resi esecutivi dopo il 1.7.2005; ed infine dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156), che ha ridisciplinato la materia, abrogando l'art. 17 d.P.R. n. 602/73, riformulando il successivo art. 25 ed estendendo le relative disposizioni all'IVA, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale 7 luglio 2005, n. 280, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 (come modificato dal D.Lgs. n. 193/01) nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/73.

9.1. In estrema sintesi, con l'art. 1, comma 5 bis, D.L. n. 106/05, il legislatore ha stabilito in via generale ("a reglme"), che la cartella di pagamento - per tutte le entrate assoggettate a liquidazione della dichiarazione - deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2003 e successivi; del quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001 e 2002; del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2000 e precedenti. Con specifico riferimento alla disciplina delle Imposte Dirette e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (cui le disposizioni in tema di termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento sono state estese attraverso la modifica dell'art. 23, D.Lgs. n. 46 del 1999), il successivo comma 5 ter ha apportato alcune modifiche alla previgente disciplina (abrogazione dell'art. 17 e modifica degli artt. 25 e 43 del D.P.R. n. 602/1973; modifica degli artt. 23 e 36 del D.Lgs. n. 46 del 1999), prevedendo che, dalla data di entrata in vigore della Legge (10 agosto 2005) il Concessionario deve notificare la cartella al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in caso di liquidazione automatica ex art. art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973); quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per l'attività di controllo di cui all'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973); secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (in caso di accertamento da parte dell'ufficio). È stato altresì introdotto (con la sostituzione del comma 2 dell'art.

36 del D.Lgs. n. 46 del 1999) uno specifico regime transitorio in relazione alle dichiarazioni presentate fino al 2003, per cui la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni relative ai redditi degli anni 2001 e 2002, e del quinto anno successivo per le dichiarazioni relative ai redditi 2000 e precedenti. Nessuna disciplina transitoria è stata invece prevista per gli accertamenti dell'ufficio.

9.2. La mancanza di siffatta disciplina transitoria per le cartelle esattoriali emesse - come nel caso di specie - a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo, ha indotto questa Corte a ritenere, con orientamento ormai consolidato, la non applicabilità in via analogica del termine perentorio stabilito per la notifica delle cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente cartolare o formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (decorrente come visto dalla dichiarazione del contribuente) di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. c), della L. n. 156/05, poiché, nel caso dell'accertamento definitivo, la cartella è preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, per cui non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare. In tal caso, infatti, la cartella non costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza della parte, bensì l'atto con cui si preannuncia la prossimità della riscossione in via coattiva di un credito già divenuto definitivo, e quindi incontestabile. In altri termini, a fronte di una cartella notificata a seguito di un accertamento che abbia assunto carattere definitivo (perché non opposto), non emergono quelle esigenze di conoscibilità della pretesa tributaria entro un termine certo, poste alla base del riferito intervento del Giudice delle Leggi, dal momento che la cartella che fa seguito alla notifica dell'avviso di accertamento o rettifica non esterna alcuna pretesa tributaria ulteriore, salva la pretesa per accessori e ulteriori competenze di riscossione (cfr. Cass. nn. 1848, 12491 e 15317 del 2014; n. 6264 del 2013; n. 1388 del 2011; n. 6148 del 2009).

10. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la cartella di pagamento costituisce atto esecutivo consequenziale ad un avviso di rettifica notificato pacificamente in data 10.12.2002 e divenuto perciò definitivo il 10.2.2003, per cui non trovano applicazione: né la disciplina transitoria con efficacia retroattiva di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 (come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. b), n. 2); né la disciplina dettata in via generale dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, in quanto concernente

esclusivamente le liquidazioni d'imposta effettuate a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni; nè infine la disciplina "a regime" del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lettera c) - introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 ed applicabile a decorrere dalle cartelle notificate successivamente all'entrata in vigore della L. 31 luglio 2005, n. 156 - essendo risultata una prima notifica presso la sede della società fallita in data 14.2.2005 (v. ricorso principale, pag. 8, e ricorso incidentale, pag. 6), cui seguì in data 27.3.2006 la notifica al curatore, rispetto alla quale il giudice d'appello ha ritenuto tempestiva l'impugnazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/92.

11. Al riguardo è opportuno precisare che la presenza, emergente dagli atti di causa, delle suddette due notifiche, può trovare una spiegazione nelle peculiarità della vicenda fallimentare che ha colpito la società contribuente.

12. Invero, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Pertanto, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla Curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore (v. ex multis Cass. n. 12893/2007, n. 12789/2014 e n. 4565/2015). Vanno però effettuate alcune precisazioni con riguardo agli effetti che ne conseguono sul piano dell'accertamento e su quello della riscossione.

13. Nel primo caso, ove si tratti di crediti tributari i cui presupposti siano insorti prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, il relativo accertamento va notificato sia al curatore (in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o comunque della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento), sia al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, e resta quindi esposto ai riflessi - anche di carattere sanzionatorio - che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Pertanto il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari ed a prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul predetto accertamento, resta eccezionalmente abilitato ad esercitare in via autonoma tale tutela, una volta che abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa tributaria (Cass. n. 4235/2006, n. 2910/2009, n. 4113/2014, n. 26487/2014; cfr. Cass. n. 7874/2015, con



riferimento ad una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis, d.P.R. n. 633/72). D'altro canto, un accertamento notificato - dopo la dichiarazione di fallimento - solo al fallito, e non anche alla curatela, non è stato ritenuto valido presupposto per l'emissione di una cartella esattoriale a carico del fallimento (Cass. n. 4565/2015, n. 12789/2014, n. 12893/2007).

14. Con riguardo alla fase della riscossione dei crediti tributari, questa Corte ha più volte sostenuto che, in caso di fallimento del debitore, il credito può essere fatto valere dalla società concessionaria attraverso l'iter procedurale prescritto in via generale dagli artt. 92 e ss. della legge fallimentare, senza che occorra la previa notificazione della cartella esattoriale al curatore fallimentare, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2 (nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), l'ammissione al passivo può aver luogo sulla base del semplice ruolo, ferma restando la necessità di una ammissione con riserva, ai sensi dell'art. 88, D.P.R. cit., laddove si intendano far valere delle contestazioni sulla pretesa dell'amministrazione finanziaria, la cui decisione è riservata al giudice tributario (Cass., sez. I, n. 4483/2015; Cass. sez. VI-1, n. 25863/2014; Cass. sez. V, n. 6126/2014; Cass. sez. IV, n. 6520/2013; Cass. n. 12019/2011), e fatta salva, peraltro, la questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo tributario, recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. V-6, ord. n. 16055/2014). Proprio in forza di tale esclusione della necessità di procedere preventivamente alla notifica della cartella esattoriale, questa Corte ha sostenuto che i vizi formali dai quali essa sia eventualmente affetta non possono incidere in alcun modo sull'ammissione al passivo del credito tributario, con conseguente irrilevanza del fatto che la notifica della cartella sia stata in ipotesi diretta al fallito (nonostante il venir meno della sua legittimazione sostanziale e processuale, fatta salva la sua valenza in ipotesi di ritorno *in bonis*), piuttosto che al curatore, il cui difetto di conoscenza della pretesa azionata può venire in considerazione esclusivamente ai fini della tempestività del ricorso al giudice tributario (Cass. n. 4483/2015 cit.). Del resto, l'onere di preventiva notificazione della cartella a carico del concessionario è stato escluso anche sul rilievo che essa non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento, stante il divieto di cui all'art. 51 della legge fallimentare, assolvendo perciò essa alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall'avvenuta iscrizione a ruolo del tributo (Cass. VI-1, ord. n. 4631/2015).

15. Alla luce di quanto precede può comprendersi come mai - ferma restando l'intervenuta definitività dell'accertamento in epoca anteriore al fallimento (dichiarato in data 7 gennaio 2004) - ad una prima notifica della cartella di pagamento tempestivamente effettuata dal concessionario della riscossione presso la sede della società fallita, sia poi seguita una ulteriore notifica presso il domicilio del curatore, per quanto ritenuta sinora superflua, come visto, dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare.

16. In conclusione, pur convenendosi sulla tempestività dell'impugnazione della curatela, deve ritenersi che l'amministrazione finanziaria non sia incorsa in decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello.

17. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della curatela della società contribuente, che va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, ferma restando la compensazione delle spese processuali inerenti alle fasi di merito, stanti le peculiarità della vicenda processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, con compensazione delle spese.

Dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale nonché il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della Curatela del fallimento della società contribuente, che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di s.p.a., liquidate per ciascuna in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito - per la prima - ed € 200,00 per esborsi - per la seconda - con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziale  
Marco B. B. B.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
L. 15 MAG. 2015

ud. 1 dicembre 2014



Il Funzionario Giudiziale  
Marco B. B. B.

n. 27175/10 R.G.